

Leggere nella verità e accogliere con misericordia: la condizione di devianza

Misericordia e verità si incontreranno
Giustizia e pace si baceranno (Sal 85,11)

«Il **bacio di saluto** si trova in contesti di commiato o di nuovo **incontro dopo un periodo di separazione**. Sembra essere quest'ultimo lo sfondo per l'uso figurato dei due verbi nel nostro versetto: la giustizia e la pace sono state per molto tempo lontane e ora hanno di nuovo la possibilità di incontrarsi».

C'è un **legame fra le realtà negative** che l'uomo sperimenta nella sua vita (la sofferenza, la mancanza di libertà, ma anche il peccato e l'iniquità che lui stesso commette) e **l'assenza di queste due realtà**.

Ma ciò significa un giudizio negativo sulla separazione delle due coppie: **non c'è pace senza giustizia, non c'è giustizia senza pace; non c'è misericordia senza verità e non c'è verità senza misericordia**.

È **opinione comune** che «qualche bugia fa bene all'amore» o che si può sacrificare qualcosa alle necessità di «giustizia» pur di avere «pace e sicurezza». Anzi, se si insiste sulla necessità di non separare giustizia e pace, verità e misericordia, si può anche venire accusati di **mancanza di realismo** e di voler perseguire utopie fuorvianti.

Dalla Lectio *Giustizia e pace si baceranno* del prof. Filippo Serafini.

Misericordia, verità, pace e giustizia sono associati al bene.
Sono in prima e ultima istanza doni di Dio e possibili solo in quanto tali.
Nella nostra esperienza questi beni sono il frutto di un confronto laborioso col male.
Quando questo confronto è fruttuoso, perché in sintonia con l'agire divino?
«Si vis pacem, para bellum»?
Se vuoi giustizia rispondi al male con un altro male?
La domanda «Cos'è la verità?» è stata sollevata in un contesto forense...

LA CONDIZIONE DI DEVIANZA

Devianza è una connotazione relativa.

La devianza indica ogni atto o comportamento (anche se solo verbale) di una persona o di un gruppo, che viola le norme di una collettività e che di conseguenza va incontro a qualche forma di sanzione.

Durkheim (1893): «Non bisogna dire che un atto urta la coscienza comune perché è criminale, ma che è criminale perché urta la coscienza comune. Non lo biasimiamo perché è un reato, ma è un reato perché lo biasimiamo».

Vi sono tipologie diverse di devianza a seconda – per esempio – del riconoscimento della legittimità della norma.

- ✓ Devianti subculturali (mettono in discussione le norme che violano e promuovono norme sostitutive)
- ✓ Trasgressori (violano una norma della quale riconoscono la legittimità, non per principio ma per opportunismo).

Labelling approach

Attraverso l'assegnazione dell'etichetta di criminale all'autore di un reato, secondo la teoria, si innescherebbe un processo in grado di trasformare l'autore vero (o presunto) di un singolo reato in un delinquente cronico.

Secondo la teoria dell'etichettamento sarebbero vittime soprattutto coloro che compiono **alcuni tipi di reati** che suscitano "allarme sociale" e che **non dispongono di mezzi materiali né di una reputazione o di uno status consolidato** in grado di contrastare la penetrazione dell'etichetta di criminale.

Inoltre **la definizione stessa dei comportamenti da stigmatizzare** (reati, o anche atti non penalmente rilevanti come il consumo di droghe), sarebbe influenzata dal diverso potere di influire sull'opinione pubblica e sulle leggi detenuto dagli strati più agiati.

Di conseguenza la reazione sociale non è attivata in maniera uguale per tutti i tipi di reato, ma è più severa e dannosa nei confronti della microcriminalità e dei reati associati alle minoranze, ai poveri, ai presunti recidivi o a chi ha un determinato aspetto.

Al contrario i protagonisti di altri comportamenti criminali, ad esempio i crimi dei colletti bianchi, non subirebbero lo stesso processo di condanna sociale grazie alla tolleranza concessa per i tipi di reati tipici della middle class, spesso socialmente più dannosi, e grazie allo status e ai mezzi detenuti che permetterebbero una serie di strategie in grado di “salvare la faccia” in modo efficace.

Secondo questa teoria la reazione sociale, come oggi configurata, sarebbe quindi un **fattore criminogeno** soprattutto nel caso dei soggetti deboli e marginali (profezia che si autoavvera).

La **punizione** identifica il soggetto nella sua dimensione ‘cattiva’ o ‘sbagliata’ e ha una potente **valenza regressiva**, poiché è imposta con la forza contro la volontà della persona a cui è destinata. Essa perciò non può che suscitare un’opposizione emotiva, almeno latente, e la stimolazione delle componenti pulsionali più primitive (Tamanza).

Peccato e reato

È una connotazione antropologica e non solo etica: siamo tutti peccatori e nessuno è innocente. Però non siamo tutti rei né tutti pregiudicati.

Per quasi tutto il primo millennio cristiano – e ancora oggi nell’islam guidato dalla *sharia* – peccato e reato coincidono.

Le forme incipienti di democrazia medievale nascono dalla distinzione fra giustizia esterna e giustizia divina che si esprime nella coscienza.

Il *Decretum Graziani* riformula il significato e la funzione del diritto canonico, avviando quel processo che porterà alla separazione fra diritto e teologia.

La Chiesa rivendica il monopolio della coscienza (peccato) e lo stato il monopolio del diritto (reato).

Alle teorie di Hobbes (XVII sec. ogni crimine è peccato, ma non ogni peccato è crimine) la Chiesa oppone la teologia del *mere pœnalis* (peccato e reato sono distinti).

Ai nostri giorni si innesca un circolo reciprocamente delegittimante: perdendo il senso del peccato si svuota anche il senso del reato, e più si estende il monopolio del diritto, più si attenua il senso del peccato, si spegne la tensione di quel dualismo che è all’origine della società occidentale: la legalità pretende di esaurire la moralità.

Onesto viene equiparato a giusto. Concezione giuridica anche del peccato.

La separazione peccato / reato comporta separazione fra misericordia e giustizia?

RISPONDERE AL MALE

Misericordia, verità e giustizia hanno a che fare con il male, cioè col tema irrisolto nella filosofia e nella teologia.

Teorie retributive

- ✓ Nella Bibbia
 - Teologia dell’alleanza.
 - Giobbe pone in questione.
 - Il Servo sofferente smentisce

- ✓ Nel diritto
 - Hammurabi e la legge “del taglione”
 - proporzionalità della pena (variabile: il caso del furto e dell’adulterio)
 - retribuzione simbolica: legge del taglione mascherata?

La morte di Gesù

Punito come un trasgressore («Maledetto colui che pende dal legno» Dt 21,23 / Gal 3,13)

Si è addossato le nostre colpe.

Insostenibilità della teoria retributiva (e sostituzione vicaria).

GIUSTIZIA

Colpa e pena

Due filoni:

- ✓ proclamazione della dignità della persona, che nulla può cancellare
- ✓ rapporto tra colpa e pena (cf. Caino)
 - Nella colpa è insita la pena
 - La colpa trasforma la pena in responsabilità (per riguadagnarsi la vita)
 - La pena non cancella la dignità dell'uomo, non lo priva dei suoi diritti fondamentali
 - Dio non fissa il colpevole nella colpa identificandolo in essa.

La tsedaqah, giustizia divina

La giustizia divina è stata interpretata secondo categorie occidentali, già a motivo della traduzione greca (δικαιοσύνη) e latina (iustitia). *Paqad* (colpire) diventa in greco αποδομι (retribuire).

- ✓ Nella teologia jahvista:
 - il giudizio di Dio non è retributivo: non uccide ma risolve.
 - La premura e la misericordia di JHWH restano inalterate anche nel giudizio.
 - Non è il risultato di un comportamento umano, è JHWH che assume l'iniziativa.
 - JHWH non ritira il suo sì e la sua accoglienza.
 - L'ultima parola nel giudizio è una parola di salvezza.
- ✓ Nei Salmi:
 - riconducibile a bontà, benevolenza, misericordia, pace.
 - La *tsedaqah* è un dono libero e gratuito di Dio: è lui l'unico autore della giustizia.
- ✓ Nei profeti:
 - minaccia del giudizio come invito alla fedeltà.
 - Ammonimento → minaccia → promessa.
 - La punizione è strumento pedagogico.
 - Giudizio e salvezza sono sinonimi

La *tsedaqah* rimanda all'atteggiamento di Dio che non ritorce il male sul colpevole, bensì interviene per ridare a quest'ultimo una strada verso la realizzazione personale e il bene.

Dio fa verità sul male commesso in modo che anche per chi lo ha compiuto il male sia *effettivamente* male e non divenga tale soltanto in forza della pena (cf. Eusebi).

Il Salvatore e l'Accusatore

«Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei...» ... «Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui...».

Il superamento nell'agire per il bene anche di chi mi fa il male

→ Giustizia è ricerca di una relazione finalmente giusta.

Le ragioni dell'Accusatore.

La vendetta divina: giustizia del primo passo e non del contrappasso (Is 61)

L'incomprensione del Messia Gesù in quanto estraneo a una logica retributiva.

MISERICORDIA: UNA DECLINAZIONE LAICA E CIVICA

Concetto biblico di giustizia → pregiudizio di “buonismo” nei confronti della misericordia

- ✓ sconto
- ✓ supererogatoria / elitaria (non democratica)
- ✓ banalizzazione (del male).

Su questo piano, il linguaggio tradisce ancora, talvolta, una certa mancanza di coraggio. La stessa bolla *Misericordiae vultus* con la quale è stato indetto il Giubileo della misericordia afferma che «Dio va *oltre* la giustizia con la misericordia e il perdono». Col rischio, in tal modo, di depotenziare l'apporto stesso del cristianesimo alla revisione delle categorie umane della giustizia (sebbene papa Francesco l'abbia chiesta con forza nei suoi testi specificamente dedicati al problema penale). Il pericolo, in altre parole, è quello di relegare pur sempre l'operatività della misericordia e del perdono nell'ambito del *supererogatorio*: di una *santità*, cioè, tanto stimabile quanto avulsa dalle dinamiche ordinarie della vita.

Non c'è il *prima* di una giustizia pur sempre ispirata al criterio della retribuzione, e il *dopo* di un perdono o di una promessa di misericordia (Eusebi).

La misericordia è virtù esclusivamente e separatamente religiosa o è possibile una sua declinazione civica?

Il discorso sulla M. può essere affrontato solo dal pulpito o anche nelle aule legislative e giudiziarie?

Misericordia e perdono (ove correttamente intesi) non sono da considerarsi *alternativi* alla giustizia, riferibili alle scelte personali e privi di significato per le istituzioni pubbliche, bensì come profilo *coessenziale* agli stessi, tale da rimarcare la differenza *qualitativa*, rispetto alla devianza, delle conseguenze previste nei loro confronti *secondo giustizia* (cf. Eusebi).

Nella misura in cui si affermano un'etica e una cultura del perdono, si può anche sperare in una “politica del perdono” espressa in atteggiamenti sociali e in istituti giuridici nei quali la stessa giustizia assuma un volto più umano (GPII, *Non c'è pace senza giustizia, non c'è giustizia senza perdono*. Messaggio per la giornata mondiale della pace 2002 n. 8).

Papa Francesco sottolinea l'importanza del fatto che la sfida di una giustizia riconciliativa e riabilitativa possa davvero essere accolta nel mondo contemporaneo, formulando l'auspicio che si agisca per consentire al valore del perdono di non incidere «unicamente nella sfera privata», ma di assumere «una vera dimensione politica e istituzionale». ... Da questo accoglimento dipende «la differenza tra una società *includente* e una *escludente*, che non mette al centro la persona umana e prescinde dagli avanzi che non le servono più». (Eusebi)

Analogia con l'utopia di un cambio di modello economico (cf. *EG* 186-208 Inclusionione sociale dei poveri).

O col superamento delle sperequazioni sociali che generano violenza (cf. *EG* 59-63).

Il contributo della teologia

Il concetto della misericordia evoca l'aspetto più caratteristico dei rapporti tra Dio e gli uomini nella storia della salvezza. (Orsatti)

«Se la misericordia è la proprietà fondamentale di Dio, allora essa non può essere un'attenuazione della giustizia, ma bisogna piuttosto concepire la giustizia di Dio a partire dalla sua misericordia» (W. Kasper, *Misericordia*).

È radicata l'idea di giustizia intesa come *corrispettività* (al bene si risponde con il bene, al male si risponde con il male) e la teologia vi ha dato supporto argomentativo, riferendo a una dinamica retributiva lo stesso giudizio finale di Dio.

Si tratta dell'idea secondo la quale il criterio base di tali rapporti sarebbe dato dalla *corrispettività*. Idea, in sé, molto semplice: presupposto un approccio verso l'altro fondato sul giudizio e, in particolare, su valutazioni

rispondenti all'alternativa positivo/negativo, se ne fa derivare che l'atteggiamento nei confronti dell'altro debba assumere il medesimo carattere di quel giudizio.

A una simile prospettiva è stata, anzi, ricondotta la nozione stessa di giustizia. Rispondere con il bene al bene costituirebbe un riconoscimento del medesimo e lo promuoverebbe. Mentre rispondere in modo negativo a quanto si consideri negativo restituirebbe la parità nei diritti infranta da un disequilibrio o da una sopraffazione, rendendo vana, in quest'ultimo caso, una volontà prevaricatrice. Così che spesso s'è descritto il male, se solo compiuto in risposta al male, come un bene: per quanto i concetti di *iustum* e di *bonum* restino distinti, non a caso, nel sentire comune.

Si vuol dire, dunque, che siamo fermi al taglione? In effetti, quel paradigma è rimasto per gran parte camuffato mediante il ricorso, verso i destinatari dell'imputazione di un male, a reazioni di carattere analogico. Non più l'eguale con l'eguale (che poi, in molti casi, sarebbe non facile da definire), ma l'eguale attraverso il valore di corrispettivo che si attribuisca, molto discrezionalmente, a una determinata risposta (Eusebi)

L'atteggiamento di chi facendo verità sul male (ne chiede conto, attestando che nessun male resterà occulto) permette la liberazione dal male – di chi va a cercare il peccatore e torna a dargli una strada – è quello di Dio.

In tale atteggiamento la Bibbia riconosce la *giustizia* di Dio: egli è giusto, perché rimane fedele a se stesso, al suo essere liberatore, *nonostante* l'infedeltà dell'uomo.

Ne deriva che la giustizia non si esprime in atti di reciprocità o ritorsione, ma in un agire riferito al male e tuttavia radicalmente *altro* rispetto al male. ...

Giustizia secondo la Bibbia è quindi rimanere fedeli, come Dio (l'unico davvero *giusto*), al bene dinnanzi al male, provocando, con tale disponibilità liberante e salvifica (cf. Lc 15,11-32), chi ha commesso il male e di conseguenza ne è *ferito* a una concreta revisione di vita (cf. Eusebi).

Il contributo della Chiesa

Nella Chiesa c'è una maggiore capacità di *visitare* i detenuti, più che uno sforzo di *liberarli* dalla necessità del carcere.

Per questo è prioritario sviluppare maggiore impegno attorno ai temi della pena e della giustizia. Così da non appiattirsi sul dibattito odierno che parla sempre più di certezza della pena, di sicurezza, di pene alternative premiali, della costruzione di nuove carceri: *con il risultato prevedibile di una maggiore carcerizzazione*.

È necessaria un'azione più ampia di riflessione su strumenti amministrativi e legislativi che portino di fatto sul territorio, e quindi anche nelle nostre comunità ecclesiali, l'intervento sui conflitti a rilevanza penale. In caso contrario, ci troveremo a promuovere esperienze residuali e di tipo premiale (i buoni detenuti di turno) anche nei nostri organismi ecclesiali.

Sono ancora troppo deboli, nell'ambito penale degli adulti, la riflessione e la promozione dell'incontro con le vittime: se ne parla poco e, soprattutto, si pratica e si progetta poco. E questa è una sfida educativa per tutti. È un seme della misericordia di Dio che dobbiamo coltivare.

Da una riforma della giustizia che parta dalle vittime può nascere un nuovo modo di coniugare il *visitare* con il *liberare* i prigionieri.

La riconciliazione portataci da Gesù impegna la Chiesa, insieme a tutti gli uomini di buona volontà, a costruire un'amministrazione della giustizia che parta dalla difesa del più debole, portando salvezza anche a colui che compie il male.

Responsabilizzazione, riconciliazione, solidarietà, perdono sono i nuovi nomi che i credenti in Cristo sono invitati a proporre alla giustizia dello Stato (Balducchi)

PER UNA GIUSTIZIA RIPARATRICE

La proposta che sta maturando anche nel magistero come in ambito accademico (Università cattolica) è quella di una *giustizia riparatrice*.

Non c'è il *prima* di una giustizia pur sempre ispirata al criterio della retribuzione, e il *dopo* di un perdono o di una promessa di misericordia.

Ed è questa la giustizia diversa: una giustizia di carattere riparativo, restaurativo, riconciliativo. Una giustizia intesa non già a remunerare, secondo il criterio del corrispettivo, ma, nel senso letterale del termine, a giustificare, cioè a rendere nuovamente giusti rapporti segnati da prevaricazioni, fratture, odio. In questo senso, a fare giustizia.

Nella consapevolezza – drammatica – che il male commesso non può essere cancellato, e dunque del fatto che ogni ritorsione costituisce, inesorabilmente, non una compensazione, ma un raddoppio del male.

Emerge, dunque, un'immagine della giustizia di carattere *reintegrativo*, avente il fine di tornare a *rendere giusti* rapporti umani feriti: nella consapevolezza del fatto per cui la prevenzione dipende soprattutto dalla capacità di tenere elevati i livelli di *consenso* al rispetto delle norme (che sono fortemente consolidati proprio dal *recupero* di chi abbia delinquito) e non da prassi di intimidazione o neutralizzazione (che falliscono in assenza di un controllo totale e producono solo il ricambio della compagini criminali). È significativo, del resto, che la grande criminalità tema, soprattutto, dinamiche *sincere* di defezione.

Ne deriva, complessivamente, la prospettiva di una giustizia che si oppone al male proprio perché sa progettare *secondo il bene* (di tutti) dinnanzi al male. Relegando la possibilità di una reazione che assuma gli stessi contenuti di un atto offensivo nei soli confini rigorosi (e non per questo esenti da problematicità) di un'effettiva *legittima difesa*, la quale presuppone mezzi proporzionati e un'aggressione *in atto* i cui effetti lesivi (gravi) non siano, ormai, altrimenti evitabili.

Una tale riscoperta dell'idea di giustizia potrebbe rappresentare il punto d'approdo del percorso laico relativo al riconoscimento incondizionato, cioè indipendente da un giudizio sull'altrui condizione esistenziale, dei diritti inviolabili dell'uomo. Ma anche il punto d'incontro più credibile tra sensibilità moderna ed elaborazione teologica (Eusebi, *Un concetto alternativo di giustizia*).

Una giustizia la quale sappia pur sempre interpretarsi come progettazione secondo il bene dinnanzi al male non è una giustizia utopica. Piuttosto, è una giustizia che manifesta un'attitudine alla prevenzione del male ben maggiore rispetto a quella classica.

È importante porre in evidenza, anzitutto, come il modello che identifica il fare giustizia con la *retribuzione* del soggetto ritenuto responsabile di un fatto illecito escluda a priori dal suo orizzonte la necessità dell'impegno rivolto ad agire sui fattori che favoriscono, sulla base di una più o meno intensa corresponsabilità sociale, le scelte criminose (cf. Eusebi).

Mistificazione della punizione come prevenzione (deterrenza)

✓ Populismo penale

A volte pare di cogliere dietro i richiami alla razionalità di una pena detentiva da rendere certa e adeguatamente commisurata, l'apparire di una sorta di 'mitizzazione' della pena detentiva che sarebbe capace di per sé di 'valutare' il crimine, e di 'cancellarlo' con la sua forza di afflizione (Lizzola).

Riferendosi all'inchiesta che lo vede indagato per omicidio volontario, **Sicignano** spiega di non poter dire nulla, «posso solo rammaricarmi di quello che è successo – aggiunge – perché effettivamente è sempre un ragazzo di 22 anni. Vogliamo tornare alla normalità» ha aggiunto Sicignano parlando con i giornalisti davanti a casa, e spiegando che ci vorrebbero 25 anni di carcere per chi ruba. «Di questo la vera colpa non c'è l'ha nessuno. Ce l'hanno solo quel branco di idioti che sono giù a Roma perché ci sono politici bravi ma alcuni sono idioti - ha osservato - basterebbe fare della legittima difesa una legge, dare 25 anni a un reato del genere uno non viene più a rubare in casa. Ma 25 anni però, perché questo non è un furto, è uno stupro psicologico, a me, mia moglie, mio nipote, i miei figli, i fratelli. E' ora di finirla. Ne abbiamo pieni i coglioni», è sbottato (da *Repubblica*).

✓ Inefficienza preventiva

Una prevenzione stabile non dipende dal timore, bensì, essenzialmente, dal consenso, cioè da un'adesione per scelta personale al rispetto delle norme: laddove la crudeltà delle pene, finalizzata alla deterrenza, rischia di delegittimare, come accade per la pena di morte, il messaggio che con la pena stessa si vorrebbe veicolare.

Inefficienza pedagogica

✓ Soprattutto per l'equazione pena = carcere

Giovanni Paolo II nel messaggio per il Giubileo nelle carceri dell'anno 2000: «I dati che sono sotto gli occhi di tutti ci dicono che questa forma punitiva [la reclusione] in genere riesce solo in parte a far fronte al fenomeno della delinquenza. Anzi, in vari casi i problemi che crea sono maggiori di quelli che tenta di risolvere. Ciò impone un ripensamento in vista di una qualche revisione». E, su tale base, chiamava i giuristi «a riflettere sul senso della pena e ad aprire nuove frontiere», osservando che «siamo ancora

lontani dal momento in cui la nostra coscienza potrà essere certa di aver fatto tutto il possibile [...] per offrire a chi delinque la via di un riscatto e di un nuovo inserimento positivo nella società» (n. 5)

✓ Gli stessi operatori del carcere faticano a trovare il senso del loro lavoro.

✓ **Vittimizzazione**

L'uomo che commette un male non può capire il male commesso se viene collocato in una situazione nella quale a sua volta diventa vittima.

L'agire delle istituzioni non deve *mimare* l'umanità di certe manifestazioni del crimine: onde evitare che venga «cancellata la frontiera tra chi combatte il terrore e chi lo pratica» (Francesco).

✓ **Deresponsabilizzazione**

○ *del condannato*: La pena sostituisce la colpa e l'espiazione sostituisce la revisione di vita

○ *della società*

La "società dei giusti", con la sua retorica del merito e della colpa, costituisce un universo chiuso, con pesanti esclusioni.

La cultura della "società dei giusti", della "comunità della colpa e del merito" nella quale viviamo, che scambia la responsabilità con il giudizio di colpevolezza (o di vittimizzazione). Società che dopo il giudizio non sa volgersi verso il volto del condannato, e non sa neppure volgersi verso il volto della vittima (Lizzola).

Troppo spesso si ritiene « che i delitti si risolvano quando si cattura e condanna il delinquente, tirando diritto dinanzi ai danni provocati e senza prestare sufficiente attenzione alla situazione in cui restano le vittime».

Vi è una corresponsabilità rispetto al negativo presente nel contesto sociale, ma la dinamica retributiva, con l'etichettatura / oggettivazione del male nel condannato (il nemico) la giustifica nella sua ritorsione del male con il male.

Il condannato può essere incontrato soltanto da chi non si ritiene innocente ed è mosso da un senso di debito (cf. Lizzola).

«Una società retta solamente dalle regole del mercato, e che crea false aspettative e bisogni superflui, scarta quanti non sono all'altezza e impedisce ai lenti, ai deboli e ai meno dotati di farsi strada nella vita» (Francesco, *Asimmetria* 1028).

Le sperequazioni sociali non possono essere ignorate e il sistema punitivo non può fare da copertura perché lo siano.

Critica severa della tendenza, nient'affatto neutra, ad avallare «la convinzione che attraverso la pena pubblica si possano risolvere i più disparati problemi sociali» (Francesco).

Misericordia: rispondere al male con un progetto di bene

✓ Nessun supporto alla reciprocità rispetto al negativo.

✓ Superamento definitivo del cortocircuito degli stereotipi retribuzionisti.

✓ Rifiuto delle dinamiche nemicizzanti: chi sbaglia non è un nemico e non può essere per questo lapidato.

✓ Rifiuto di una ritorsione in senso sia *naturalistico* sia *analogico*.

✓ «Rendere giustizia alla vittima, non giustiziare l'aggressore» (Francesco)

✓ «Trasformare la colpa in responsabilità attraverso la pena» (Alaimo)

✓ Trasformare il "così è successo" in "così ho voluto".

✓ La dignità non è solo un *limite* alla retribuzione penale, ma deve essere *criterio* di esecuzione.

✓ «Il primato del principio *pro homine*, vale a dire della dignità della persona umana sopra ogni cosa» (Francesco) viene sottratto qualsiasi possibile *flessibilizzazione*.

✓ «La giustizia degli uomini è necessaria, è capace di arbitrare, di sanzionare il male, talvolta anche di arginarlo; ma solo la misericordia sa rendere all'uomo la sua dignità» (Alaimo).

PERCORSI POSSIBILI 1: DAL METODO RETRIBUTIVO AL METODO CONTRIBUTIVO

Nonostante la terminologia presa in prestito dal lessico fiscale e previdenziale, si vuole parlare di esecuzione delle pene e del carcere che, nonostante le recenti riforme legislative,¹ resta la modalità ordinaria di risposta al reato. Del resto, è comune sentir parlare di «pagare il proprio debito con la giustizia», di «condono», di «sconto di pena», di «regolare i propri conti» con lo Stato. Noi stessi ci scopriamo a utilizzare istintivamente questi lemmi, tanto sono radicati nel linguaggio comune.

Ipotizzare il passaggio dal metodo retributivo al metodo contributivo nell'«amministrazione» della giustizia penale vorrebbe dar voce alla volontà di superamento di una concezione contabile della giustizia sanzionatoria.

Per «metodo retributivo» intendo quell'organizzazione del sistema sanzionatorio penale derivata dalle equivalenze reato = punizione; punizione = pena; pena = carcere. Si risponde al male causato sottraendo un bene. E poiché il più democraticamente disponibile è la libertà di movimento, su quello si interviene. Un'operazione esattoriale, derivata da un calcolo contabile «tariffato».

Una contabilità che genera molto «nero», perché il carcere non è mai soltanto la limitazione di un bene, ma comporta – al di là delle migliori intenzioni – l'aggiunta di altri mali, tutt'altro che accessori. Per giunta, il carcere punisce anche innocenti, cioè la famiglia.

In via di principio, il condannato non perde i diritti inalienabili di ogni essere umano: salute, istruzione, lavoro, libertà di espressione, vita affettiva. Tant'è che quando viene seriamente compromesso o minacciato un diritto fondamentale, come la salute, la detenzione può essere sospesa o commutata per «incompatibilità».

La pena tocca anche i diritti del cittadino. Al detenuto può essere precluso l'esercizio di voto attivo e passivo, cioè l'espressione di un diritto che, nella sua forma attiva (la partecipazione alle consultazioni elettorali) è proposto anche come dovere.

La domanda successiva è: se la pena della reclusione non priva degli altri diritti della persona, può il condannato perdere i diritti/doveri di cittadino, dal momento che il carcere diviene la sua residenza? Non ci sono cittadini di serie A e di serie B, tanto meno per quanto riguarda il dovere di contribuire – secondo le proprie possibilità – al bene della collettività.

Il modello retributivo (con la sua equazione pena=punizione=carcere) manifesta alcune fallacie, anche se la retorica politica e dell'informazione non sembra (voler) recepirle.

Ad esempio: *non ha effetto deterrente*, né generale né specifico. Sembra che il legislatore, di fronte ad ogni allarme sociale, ritenga di avere risposto al meglio aumentando i minimi e i massimi di pena. Ma non si è mai registrata una diminuzione di attività criminale correlata agli aumenti di pena.

Non riduce nemmeno la recidiva. In proposito i numeri sono addirittura altisonanti: le probabilità di recidiva per chi è tornato in libertà dal carcere si aggirano attorno al 68%, mentre si riducono al 19% per quanti approdano alla libertà dalle misure alternative.

Non promuove l'adesione alla legge. Il carcere come punizione genera vittimismo, che può portare a sentirsi addirittura in credito nei confronti dello Stato e delle sue leggi.

Anche a prescindere dall'osservanza della lettera e dello spirito della Costituzione (art. 27), il modello retributivo è palesemente inefficiente e legittima numerose perplessità anche soltanto dal punto di vista amministrativo.

Finché diamo avvallo al metodo retributivo, e magari invochiamo un di più di *questo* carcere, siamo consenzienti con un dispendio delle risorse pubbliche finalizzato ad accondiscendere la domanda – civilmente immatura – di ritorsione e vendetta, senza ottenere né riparazione effettiva – o quanto meno simbolica – né deterrenza, né revisione di vita, né educazione civica.

¹ Per reati che comportano un massimo di pena non superiore ai 4 anni, non è previsto l'automatismo della reclusione in carcere. Resta tuttavia ampio il potere discrezionale del giudice.

Non è in discussione che al carcere attuale siano assegnate anche funzioni di contenimento, ma anche in questo caso si tratta di perseguire l'obiettivo senza aggiungervi finalità non coerenti.

La constatazione paradossale è che la finalità retributiva, esclusa in teoria, viene raggiunta nella pratica, mentre le altre funzioni della pena – e del carcere –, quella “rieducativa” *in primis*, raccolgono più frustrazioni che risultati.

Il passaggio alla modalità contributiva richiede una conversione dei modelli di pensiero e una ridefinizione delle prassi.

La conversione di mentalità più profonda e insieme più laboriosa tocca lo sguardo rivolto dall'istituzione e dagli operatori sul detenuto.

Finché il detenuto è considerato oggetto del trattamento, ci muoveremo dentro un'interpretazione più o meno “umanizzata” della pena come retribuzione.

E finché restiamo nell'ambito di un modello retributivo, perpetuiamo il paradosso per il quale la collettività usa risorse – economiche e umane – per restituire al malfattore il male fatto, quando dovrebbe essere il malfattore a restituire qualcosa alla collettività.

Per ipotizzare una modalità di esecuzione penale che preveda una qualche forma di contribuzione da parte del colpevole è anzitutto necessario che questo sia considerato dal sistema penale non certo un oggetto né soltanto un complemento di termine (destinatario), ma un soggetto.

Si richiede che sia lui a

- partecipare al suo reinserimento;
- dare un contributo alla comunità civile che, con il suo comportamento, ha contribuito a impoverire, economicamente e umanamente;
- collaborare alla ricostruzione di quel tessuto di relazioni che il reato ha compromesso.

Nutro molti dubbi sulla “rieducazione” del condannato intesa come educazione morale, perché mi incute timore l'idea di uno Stato etico. Credo sia preferibile intenderla come “rieducazione civile” o socializzazione. Quella stessa Costituzione che all'art. 27 parla di “rieducazione del condannato” all'art. 1 dichiara di essere fondata sul lavoro. Dice che il patto sociale fondativo si basa sul contributo che ciascun cittadino può, in quanto tale, corrispondere alla società. Perché mai chi è venuto meno al patto sociale dovrebbe in qualche modo per ciò stesso essere esonerato dall'apporto del proprio contributo e trascorrere gli anni attivi della sua vita da destinatario?

Se si vuole che il carcere sia città e il condannato sia cittadino, la prima implementazione da introdurre è quella del lavoro. Rispetto al lavoro in carcere, le resistenze di carattere sindacale o previdenziale sono per natura subordinate, come le norme applicative di un dispositivo di legge nei confronti del rispetto dovuto alla Costituzione. Una legge non può derogare, nel momento in cui viene applicata, alle finalità costituzionali per le quali è stata promulgata.

Il passaggio a un modello “contributivo” richiede la rottura dell'equazione pena = carcere (=afflizione).

Dovrebbe essere il carcere la misura alternativa, e le attuali misure alternative la regola, non l'eccezione. Il carcere l'*extrema ratio* e non l'*usualis irritio*.

Il ricupero della finalità costituzionale della pena passa dall'adozione, come via ordinaria, di una risposta al reato che non sia l'infrazione corrispettiva di un danno ma la definizione di un progetto.² L'esecuzione penale stessa dovrebbe prevedere l'inserimento del reo nel tessuto sociale della città, secondo modalità “contributive” per le quali chi è sottoposto a misura penale apporti un contributo alla collettività. Non solo, quindi, in vista del suo personale futuro reinserimento, ma già nella stessa fase di esecuzione penale.

Attualmente, la sequenza si configura così: sentenza > esclusione > reclusione > misure alternative > reinserimento. Si dovrebbe passare a una sequenza per la quale la sentenza non

² Cf. L. EUSEBI, «Fare giustizia: ritorsione del male o fedeltà al bene?», in ID. (a cura di), *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale*, Vita e Pensiero, Milano 2015, p. 8.

produce automaticamente esclusione e reclusione, ma già da subito inclusione. Il colpevole non verrebbe temporaneamente escluso dalla collettività (=recluso) per poi dover ricostruire da zero il suo reinserimento, ma sarebbe la sentenza stessa a prevedere una sua inclusione nella vita della collettività secondo modalità che abbiano di mira non soltanto il suo personale reinserimento ma anche una forma di contribuzione al bene di quella comunità civile che con il reato ha ferito.

Ci si può aspettare che il passaggio dal modello retributivo al modello contributivo – posto che lo si voglia – maturi per evoluzione fisiologica della situazione attuale, viste le sue deprimenti *performances* o si rende necessaria una riforma radicale – una rivoluzione – dell'intero sistema penale e sanzionatorio della nostra democrazia e delle democrazie in genere?

Le riflessioni anche approfondite sulla *restorative justice*, sulla mediazione penale, non sono più nuove e, in alcuni casi, hanno prodotto modelli sperimentali. Però sono sempre e troppo nuove di fronte all'opinione pubblica, in ambito politico e perfino in ambito accademico. Ed è tutt'altro che scontato il successo di un'operazione che da sola non si produce.

PERCORSI POSSIBILI 2: MEDIAZIONE

Non una strada, non un monumento, non una voce di enciclopedia sono dedicate a un avvocato in quanto tale. Che per il sentire comune l'appartenenza alla professione escluda dal novero dei ritenuti benefattori del genere umano? (Lombardi Vallauri). È un sentimento diffuso l'insoddisfazione nei confronti della giustizia così come è amministrata, con i suoi riti e i suoi sacerdoti. Anche la figura dell'avvocato, idealmente uomo di fiducia e schierato dalla tua parte, sia che difenda la vittima, sia che difenda il reo, viene risucchiata dalla corrente negativa che abita i palazzi di giustizia. Una sorta di maleficio si è abbattuto sulla giustizia agita e i suoi percorsi: tutti la invocano e tutti ne sono delusi.

Crisi dei modelli tradizionali

Per ragioni economico funzionali. Operatori e fruitori sono frustrati dai suoi tempi e dai suoi modi. Lo stato, come i privati cittadini, la trovano troppo costosa. I processi sono talmente lunghi che diventano inutili. Il conflitto non viene composto, ma piuttosto esasperato.

Per ragioni simboliche. Il processo è un rito (si dice «celebrare un processo») mediante il quale si istituzionalizza la violenza: il «popolo italiano» (in nome del quale si agisce) impone la propria violenza (ordinata) perché non prevalga quella (disordinata) dei contendenti. Ma sempre violenza, non pace. Le parti non risolvono i conflitti, ma si adoperano a «cristallizzare il disordine a proprio vantaggio». Nella ritualità del processo valgono soltanto le parole formali, mentre viene messa a tacere l'espressione sostanziale del malessere, e della vittima e del reo. Si dà la parola agli avvocati per non parlarsi, e quando gli avvocati hanno finito di parlare non si parla nemmeno più con loro. Nelle aule «di giustizia» le parole acuminate della violenza ritualizzata avvolgono emozioni e sentimenti che sono di rivalsa, di vittoria o di sconfitta, ma non di appagamento per aver superato o sradicato un conflitto. Il vissuto dei confliggenti viene rimosso. La vittima viene espropriata della sua vicenda, e si trova di fatto anche lei sul banco degli imputati, tanto che si parla di «vittimizzazione secondaria».

Attingendo a J.-P. Bonafé-Schmitt, si potrebbe dire che la mediazione è un «*processo formale con il quale un terzo neutro tenta, mediante un confronto fra le parti, di cercare una soluzione al conflitto che li oppone*». Si comprende meglio la sua portata descrivendola.

Modelli tradizionali

Sono tre le modalità concrete per risolvere i conflitti.

1. Giudiziale-contenziosa. È la modalità più consueta e quella tipicamente giuridica. L'autorità giudicante ha il potere di imporre una sentenza ricorrendo alle armi dell'arsenale repressivo dello

stato. Il giudice deve essere esperto di diritto e la sua decisione ha carattere coattivo e dualistico: torto/ragione, innocente/colpevole... Le parti non si parlano direttamente, tanto che possono anche essere assenti. Dopo che il giudice ha calato la sua decisione sul conflitto l'effetto è di separazione: allontana i confliggenti anche per tutelarli.

2. *Transattiva*. Il conflitto viene gestito dalle parti attraverso concessioni reciproche, ciascuna cercando di ricavare il massimo. La parte più forte ha evidentemente maggiori opportunità remunerative. Non c'è analisi del conflitto in quanto tale e in quanto coinvolge persone, ma la ricerca di una sua «quantificazione» e traduzione in valori economici.

3. *Conciliativa-riparativa*. È la modalità a cui si riconduce la mediazione penale. Sono le parti che si parlano. Il mediatore non ha funzioni di giudice, perché la decisione scaturisce dalle parti. Egli favorisce l'incontro e il flusso comunicativo tra esse. La mediazione ha per obiettivo quel modello di giustizia che P. Tillich definiva «*forma di riunione di ciò che era separato*».

La giustizia penale tradizionale, di impianto retributivo, amplifica il conflitto e le statistiche di recidiva inducono il sospetto che finisca per incentivare la devianza, per il principio che violenza genera violenza. Ha rinunciato di fatto al suo profilo alto (potremmo azzardare: biblico) e si accontenta di un ruolo più modesto: punire il colpevole, vendicare la vittima, restituire violenza razionalizzandola. Non riesce a sanare il conflitto generando unità a un livello superiore; piuttosto si limita a rendere netti e riconoscibili i bordi della ferita, senza curarli (Lenzi).

La mediazione è un'alternativa conciliativa in senso forte: vuole aprire canali di comunicazione fra persone, più che fra «parti». Costituisce un fattore critico dei modelli sanzionatori, volto a superare il monopolio dei modelli di ritorsione, per mirare alla *responsabilizzazione* a favore della vittima e della società (Mazzucato). Le esperienze di mediazione «*non possono essere fatte coincidere con i nuovi riti cosiddetti alternativi, che non hanno alcuna finalità di composizione del conflitto nascente dalla commissione di un reato, bensì l'esclusivo scopo di accelerare i procedimenti e deflazionare il carico*».

La mediazione

La mediazione nasce in contesto anglosassone, dapprima in Canada e negli USA, a metà degli anni settanta. Di lì si è diffusa con successo geograficamente (Inghilterra e Francia) e in diversi ambiti (sociale, commerciale, giudiziario). I presupposti «ideologici» che stanno a monte della mediazione, in qualunque ambito essa si esprima, guardano al conflitto come capace di potenziali risorse. «*Il conflitto è parte integrante della vita, è ineliminabile, con esso occorre convivere e confrontarsi. Facendo così si scopre che il «disordine» e la violenza non appartengono agli altri, ad altre categorie della società, ma si scoprono in se stessi le pulsioni di violenza e il dolore per le proprie sofferenze emotive. Incontrare profondamente queste, dare loro un nome e non soffocarle permette di «incontrare», di sentire vicino, di dare spazio al dolore dell'altro*».

La mediazione vuole sostituire il concetto di repressione con quello di «riparazione» e dare così al conflitto uno sviluppo benefico per entrambe le parti. Il reato è qui concepito non come una mera costruzione giuridica («fatto umano, antegiuridico e colpevole di interesse pubblico»), ma anzitutto come vicenda umana relazionale. E tuttavia non mira alla riconciliazione a ogni costo; l'obiettivo si considera raggiunto quando le parti danno segno di essersi ascoltate e percepirsi in modo diverso. Di qui il significato di mediazione inteso non come «patteggiamento», ma come uno «star nel mezzo», tracciando una strada che prima non c'era. Essa dà spazio alle persone e ai sentimenti: la vittima può esprimere il proprio dolore alla persona che ne è stata causa, e il reo può dar voce alla sofferenza da cui spesso il gesto violento è sgorgato come estremo e perverso tentativo di comunicazione (Lenzi). J. Morineau «*forma alla mediazione partendo dal presupposto che essa allontana da ogni forma di moralismo confortevole, da un giudizio su cosa è bene e male, e consente di affrontare la sofferenza, il dolore*».

I due protagonisti della vicenda penale non hanno mai, nel procedimento tradizionale, la possibilità di incontrarsi, prigionieri di ruoli che escludono intenzionalmente ogni contatto. Il reo viene separato dalla vittima, anche fisicamente, in maniera che la vittima non possa sfogare sul reo

il suo desiderio di vendetta. Ma entrambi condividono una storia di dolore: l'uno chiuso dentro una cella, l'altro nella privazione dei suoi beni o dei suoi cari. Il carcere poggia su un modello retributivo – un male che serve a ripagare un male – e resta perciò popolato di sentimenti negativi: desiderio di vendetta, sofferenza sterile; quando va bene, il reo che sconta la pena ritiene di «aver pagato» il suo debito e può sfrattare il senso di colpa. Ma non ha riparato, né tanto meno ha appreso a relazionarsi in modo diverso con gli altri e con la società.

Non si tratta di ingenuo irenismo. La mediazione penale non significa negazione o ignoranza del male. Il punto di partenza è anzi l'identificazione della sofferenza, in particolare della vittima. Non c'è riparazione senza una lucida presa di coscienza del male. Ma tale identificazione non avviene, nella mediazione, secondo le modalità spietate e sterili del processo, vivisezionando la sofferenza per attribuire colpe.

Non vuol dire dimenticare la responsabilità, anzi: è la responsabilità suscitata dall'aver guardato l'uno negli occhi dell'altro. La mediazione nasce come mezzo di supporto alla vittima, prima ancora che al reo. Si tratta di giungere a pesare la sofferenza per dar vita a una riparazione costruttiva: mentre il processo penale si occupa della responsabilità «per qualcosa», la mediazione vuole sviluppare la responsabilità «verso qualcuno».

A smentire ogni semplicistico parallelo fra la mediazione e forme procedurali come il patteggiamento o la transazione sta il carattere simbolico della riparazione cui si mira. Spesso il reo non ha la possibilità di «risarcire» il danno causato; nei casi italiani, come si dirà, si tratta di minori. Chiedere loro un risarcimento significherebbe costringerli a ricorrere agli aiuti della famiglia o di altri. Si finirebbe così per «deresponsabilizzare», il contrario dell'obiettivo perseguito. È preferibile una riparazione di natura simbolica, che presupponga però un'assunzione di responsabilità attiva da parte del reo nei confronti della vittima. Nel processo minorile la vittima non può costituirsi parte civile. Se il giudice chiama la vittima come testimone, chiede soltanto alcune informazioni di carattere tecnico, senza interesse per la sua persona o la sua storia. Per il minore è fondamentale potere vedere faccia a faccia le conseguenze su una persona del suo comportamento (nel contesto mediatico di «realtà virtuale» non si ha percezione di quanto male faccia una pallottola o una minaccia). Gli avvocati, e anche gli assistenti sociali, per ragioni di economia processuale tendono a edulcorare i fatti. Ponendo la vittima di fronte al reo si impedisce di negare o banalizzare le conseguenze dell'operato. Ancora una volta, è la relazione al centro; i fatti e le cose in quanto coinvolgono persone.

Le finestre del diritto penale

La mediazione penale non nasce nell'ambito delle teorie abolizioniste del diritto penale. Si inserisce nel sistema penale per sostituire l'idea di retribuzione, come compensazione del male con un male, con l'idea di «riparazione socializzante», in ossequio all'art. 27 della Costituzione.

In Italia si dà l'obbligatorietà dell'azione penale. Di mediazione si parla dal 1992, in ambito minorile, cercando un varco nel sistema giuridico attraverso alcuni articoli del DPR 449/1988. L'art. 9 prevede che l'autorità procedente possa rivolgersi ad esperti per valutare la personalità del minore e scegliere la risposta più adeguata all'azione criminosa. L'art. 27 (Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto) riconosce la possibilità di concludere l'azione penale senza una sentenza di condanna quando, stante la «*tenuità del fatto*» e «*l'occasionalità del comportamento, ...l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minore*». Nella prassi, il ricorso a questo articolo avviene in termini automatici e per scopi semplicemente deflattivi del numero di procedimenti. L'art. 28 regola la sospensione del processo e la messa alla prova, e prevede che il giudice possa «*impartire prescrizioni dirette a promuovere la conciliazione del reo minore con la vittima*»; parrebbe dunque l'istituto più adeguato per la mediazione. L'applicazione dell'art. 564 del Codice di procedura penale (Tentativo di conciliazione), così come attualmente condotta, non è mediazione: perché viene demandata alla polizia giudiziaria, senza specifica formazione, e perché incentiva la transazione, lasciando intatto il conflitto.

Come si procede. L'autorità giudiziaria invia il caso «mediabile» all'Ufficio di mediazione, il quale prende contatti con le parti separatamente; illustra il processo di mediazione, raccoglie l'eventuale consenso e fissa l'incontro di mediazione. Il percorso non ha una durata prefissata; non è un solo incontro, ma neanche venti. L'incontro di mediazione è assolutamente confidenziale e riservato. L'Ufficio di mediazione dà una relazione sintetica all'autorità giudiziaria per dire se essa ha avuto esito positivo, negativo, incerto o se la mediazione non ha avuto luogo. L'esito negativo o la non effettuazione non devono avere effetti pregiudizievoli per il reo. L'esito positivo, invece, avrà effetti giuridicamente rilevanti.

Si vuole che la collocazione dell'Ufficio per la mediazione sia fisicamente distinta dagli edifici del Tribunale dei minori, a significare la differenza dei percorsi, dei metodi e degli obiettivi.

La mediazione non prende in carico persone con patologie gravi, né tossicodipendenti, né recidivi. Si preferisce tralasciare casi che riguardino vittime di età inferiore ai 14 anni, per evitare di coinvolgere persone presumibilmente più fragili. I reati solitamente considerati sono: furti, imbrattamenti, oltraggi, disturbi della quiete pubblica, minacce, risse, lesioni personali, rapine con l'aggravante razziale, atti di violenza sessuale con particolare riguardo a quelli di minore gravità e intercorsi fra soggetti che si conoscono già. Alcuni di questi reati possono sembrare bagatellari, ma non è l'entità oggettiva la sola misura della gravità dell'azione.

Osservazioni critiche

Lo sviluppo e l'applicazione dei percorsi di mediazione penale è, per ora, in Italia, una battaglia di pochi pionieri. Due i fronti: il sistema giuridico e il complesso di ragioni culturali.

La mediazione si è inserita in quella nicchia di disordine e inefficienze cui il sistema non è capace di rispondere. È un processo di generazione spontanea di una risposta sociale. Ma di fronte ai processi che si autoproducono all'esterno dei sistemi formali, il sistema tenta l'inglobazione. Rispetto a simili meccanismi, pressoché automatici, la mediazione si trova in posizione debole e soggetta a facile snaturamento. Le ragioni del suo successo sono le medesime della sua debolezza. Quelle di natura funzionale la dispongono a una strumentalizzazione per ragioni puramente deflattive. Altro rischio è che *«la mediazione in ambito penale finisca soltanto con l'arricchire – nella migliore delle ipotesi – la scatola degli attrezzi con cui operano il sistema formale di giustizia e di controllo sociale penale»*. Le ragioni di natura ideale si espongono a reinterpretazione. Il sistema della giustizia minorile, per esempio, è dominato dall'ottica correzionalista e nel momento in cui ingloba forme a esso esterne, come la mediazione, lo fa a partire da quest'ottica e per ricondurre ad essa (Pavarini).

Vi sono anche perplessità di ordine procedurale, derivate dalla natura sperimentale delle singole esperienze: chi convoca le parti? come vengono convocate? sono convocate le famiglie? Perplessità di natura sistemica: quanto la mediazione può falsare il procedimento penale, che deve mantenersi su un piano di rigore giuridico per non cedere al discrezionale? (Virgilio). Altrove viene messa in evidenza la possibile *«strumentalizzazione della persona offesa per la realizzazione della risocializzazione del reo; inoltre la prima sarebbe gravata della responsabilità di determinare il futuro del reo: rifiutando la mediazione, l'offeso finisce per «deliberare» la sottoposizione al processo e l'esecuzione della condanna»*.

L'evoluzione italiana, ancora nella fase decisamente sperimentale, dovrà tener conto delle difficoltà sollevate. Gli operatori mostrano di esserne consapevoli. Vanno comunque riconosciute le implicazioni del modello, che riguardano, oltre al coriaceo sistema giudiziario penale, le altrettanto rigide categorie culturali – le due cose, in fondo, si rispecchiano – che ci fanno denigrare gli avvocati senza che riusciamo a fare a meno di loro.